



Regolamento per la formazione delle liste elettorali nazionali e locali

Partito INSIEME

(ex Art. 18 comma 3b dello Statuto)

Articolo 1

Le liste elettorali, nazionali e locali, presentate con il nome e il contrassegno del Partito INSIEME devono essere preventivamente approvate dalla Segreteria Nazionale, a maggioranza.

Articolo 2

La presenza di iscritti del Partito INSIEME in liste diverse da quelle del Partito, presentate in ambito nazionale o locale, deve essere preventivamente approvata dalla Segreteria Nazionale, a maggioranza.

Articolo 3

Nel predisporre liste elettorali nazionali o locali, si terrà in massima considerazione, per quanto possibile in base alle disponibilità dei candidati, l'equilibrio e l'alternanza dei sessi, come previsto dallo Statuto.

Articolo 4

Nelle liste elettorali del Partito INSIEME non possono essere presenti candidati con una condotta non coerente ai valori, ai principi e ai criteri contenuti nello Statuto e nel Codice Etico (esiste?).

Articolo 5

La selezione delle candidature per qualunque tipologia di elezione nazionale o locale avviene ad ogni livello con procedure di ampia consultazione democratica degli iscritti, a parità di condizioni e senza discriminazioni. La proposta delle candidature può provenire dai singoli iscritti, dai Centri di Presenza Territoriali, dai Centri d'Ambiente o da altre strutture locali, dal Consiglio Nazionale, dalla Segreteria Nazionale. Nella fase di selezione dei candidati, gli Organi del Partito si attengono

ai seguenti principi: a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti; b) la democrazia paritaria tra donne e uomini; c) l'incandidabilità in caso di cumulo di mandati elettivi; d) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati; e) il principio del merito, volto ad assicurare la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività da svolgere e alle precedenti esperienze svolte; f) la pubblicità della procedura di selezione.

Articolo 6

Nel caso di un numero di aspiranti candidati maggiore rispetto al numero massimo di candidati presentabili in una specifica lista elettorale, la Segreteria Nazionale può, a sua esclusiva discrezione, procedere direttamente alla selezione dei candidati ovvero indire una procedura elettorale interna al Partito per la selezione dei candidati, dandone opportuna pubblicità.

Articolo 7

La Segreteria Nazionale, una volta approvata una lista elettorale, ovvero una o più candidature in liste esterne, ne dà opportuna pubblicità, mediante pubblicazione sul Sito Internet del Partito e comunicazione e-mail a tutti gli iscritti.